ě	26	FFB.	2021
0	***************************************	and the second	
lità _	······································	MAGNA	

Data di Deposito

Data Irrevocabilità

N. Reg. Esecuzione

N. Camp. Penale

Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI NOVARA

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Bencini, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2021, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato in Tunisia il 6.5.1980, con domicilio nominato in Novara, via Giovanni Giolitti n. 4/A (come da dichiarazione del 5.10.2020)

Libero, assente

Difeso di fiducia dall'avv. Alessio Cerniglia del Foro di Novara (come da nomina del 5.10.2020)

o in Tunisia il 23.3.1988, elettivamente domiciliato presso il difensore;

libero, assente

difeso d'ufficio dall'avv. Vittorio Cocito del Foro di Novara

IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli artt. 110,582 e 585 c. 2 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro, aggredendolo fisicamente, ed in particolare l' colpendolo al volto con una bottiglia di vetro, cagionavano a lesioni personali consistite in 'Trauma cranico con ferite da taglio regione frontale e regione temporale sinistra', dalle quali derivava una malattia guaribile in giorni 10 s.c..

MB

,



Con l'aggravante di aver fatto uso di oggetto atto ad offendere. Commesso in Novara il 14.01.2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto per entrambi gli imputati;

DIFESA si associa alle conclusioni del p.m. e, in subordine, chiede, previa esclusione dell'aggravante contestata, sentenza ex art. 531 c.p.p. per difetto di querela.

DIFESA

: si associa alle conclusioni del p.m.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto emesso dal p.m. in data 13.7.2015, e :

venivano citati, dinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere
del delitto di lesioni aggravate, meglio descritto in epigrafe.

All'udienza dell'8.3.2016 il difensore dell'imputato rappresentava che il prevenuto era detenuto per altra causa e chiedeva un rinvio. Il Tribunale rinviava quindi il processo all'udienza del 13.4.2016, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione del reato.

A tale udienza, il Tribunale, dichiarata l'assenza degli imputati, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Il processo veniva, quindi, rinviato all'udienza dell'8.3.2017 per lo svolgimento dell'istruttoria.

A tale udienza, veniva escusso il teste o (operante) e il p.m. rinunciava al teste e il Tribunale, sentite le parti, ne revocava l'ordinanza ammissiva. Stante l'assenza dei testi e regolarmente citati, il Tribunale li condannava al pagamento della somma di € 250,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende e rinviava il processo all'udienza del 14.3.2018.

A tale udienza, il Tribunale, dato atto che era pervenuta da parte delle difese degli imputati dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali, rinviava il processo all'udienza del 19.12.2018, disponendo la sospensione dei termini di prescrizione del reato.

M



A tale udienza, il Tribunale dava atto del mutamento nella persona fisica del Giudice e procedeva alle formalità di rinnovazione del dibattimento. Venivano, dunque, escussi i testi (p.o.) e . . . Il p.m. produceva certificazione medica della p.o.. Il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 3.4.2019 per il prosieguo dell'istruttoria.

A tale udienza le parti concordavano, ai sensi dell'art. 493 c.p.p., per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di s.i.t. rese da e il p.m. rinunciava al suo esame. Il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva e rinviava il processo all'udienza del 2.10.2019.

A tale udienza, il difensore dell'imputato chiedeva termine a difesa stante la sua recente nomina a difensore di fiducia; il Tribunale rinviava, quindi, il processo all'udienza del 26.2.2020.

Nelle more, il Tribunale, con decreto 27.2.2020 e poi con ulteriore decreto del 12.5.2020, rinviava il processo all'udienza del 17.2.2021, secondo quanto disposto dal D.L. 18/20 e dal Decreto del Presidente del Tribunale n. 23/20.

A tale udienza, il Tribunale dava atto del mutamento nella persona fisica del Giudice e venivano rinnovate le formalità di apertura del dibattimento; le difese chiedevano, quindi, che venissero escussi nuovamente i testi; il p.m. si rimetteva. Il Tribunale, sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni Unite, rilevato che la difesa non aveva presentato una propria lista testi e non aveva indicato neppure circostanze specifiche su cui dovessero essere nuovamente escussi i testimoni, rigettava la richiesta in quanto inammissibile e dichiarava utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento. Il Tribunale, rilevato che era pervenuto verbale di vane ricerche per i testi e sentite le parti, acquisiva ai sensi dell'art. 512 c.p.p. i verbali di s.i.t. rese dagli stessi e, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo come trascritto in calce al presente atto, riservandosi il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve confermarsi l'ordinanza reiettiva della richiesta, avanzata dalla difesa dell'imputato a seguito di mutamento nella persona fisica del Giudice, di nuova escussione dei testi

Come è noto, sulla complessa questione del mutamento della persona fisica del Giudice e sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è intervenuta, recentemente, la Corte di

M



Cassazione a Sezioni Unite (Cass, SS.UU., sentenza n. 41736 del 30/05/2019, imp. Bajrami), che ha fornito delle importanti coordinate interpretative.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 468 c.p.p., la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può essere esercitata solo da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare nella lista testimoniale, tempestivamente depositata, valendo altrimenti la richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

In secondo luogo, spetta comunque al Giudice il potere-dovere di valutare, ai sensi degli artt. 495 c. 1 e 190 c. 1 c.p.p., l'eventuale manifesta superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti dinnanzi ad un Giudice diversamente composto. Ne deriva, che è onere della parte che ne faccia richiesta, indicare le circostanze di novità in ordine alle quali esaminare nuovamente il dichiarante ovvero elementi dai quali desumere l'inattendibilità del teste.

Sulla scorta di quanto sopra, il nuovo Giudice, quindi, può non ammettere, per manifesta superfluità, la rinnovazione degli esami testimoniali nel caso in cui vi sia una richiesta di pedissequa reiterazione dell'esame già svolto dinanzi al diverso giudice, che, secondo la stessa prospettazione della parte richiedente, debba vertere sulle stesse circostanze già compiutamente oggetto del precedente esame.

Ancora, il nuovo Giudice può rigettare la richiesta di reiterazione dell'esame di un teste nel caso in cui questi, già nel corso del precedente esame, aveva chiesto di consultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di altro soggetto che già nel corso del precedente esame aveva palesato cattivo ricordo dei fatti, o che comunque debba essere riesaminato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito, anche grazie alla comparazione con la disciplina di cui all'art. 238 c. 2 bis c.p.p., che «se il legislatore ha espressamente attribuito al giudice il potere discrezionale di non ammettere (in caso di manifesta superfluità) le istanze probatorie volte ad ottenere la pedissequa reiterazione degli esami di soggetti dei quali siano stati acquisiti verbali di dichiarazioni rese in procedimenti diversi (e quindi anche dinanzi a giudici diversi, purché in presenza del difensore dell'imputato), non si riuscirebbe francamente a comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell'ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell'ambito del medesimo processo, nel contraddittorio fra tutte le parti interessate, regolarmente costituite e rappresentate, dinanzi allo stesso giudice (inteso come





autorità giudiziaria competente), pur diversamente composto» (Cass, SS.UU., sentenza n. 41736 del 30/05/2019, in motivazione par. 7.2. pag. 20).

Tale soluzione evita, così, che il nuovo esame si risolva in una pedissequa conferma di quanto già in precedenza dichiarato, e cioè in una inutile formalità, idonea soltanto ad allungare, talora a dismisura, e comunque irragionevolmente, i tempi del processo, che per loro natura dovrebbero, al contrario, essere, compatibilmente con la necessità di garantire la piena esplicazione di ogni utile attività processuale delle parti, quanto più brevi possibili; diversamente, esso sarebbe privo di qualsivoglia valenza sostanziale, ai fini dell'immediatezza del rapporto tra il giudice e la formazione delle prove.

Orbene, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, deve rigettarsi la richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato di rinnovazione degli esami testimoniali dei testi, in quanto inammissibile, in quanto le difese non avevano presentato una propria lista testimoniale e, inoltre, non venivano indicate le nuove specifiche circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'escussione.

In base alla compiuta istruttoria dibattimentale, i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente.

In data 14.01.2014, una pattuglia del nucleo radiomobile Carabinieri — composta dall'appuntato e dal (cfr. verbale di dichiarazioni rese all'udienza dell'8.3.2017) — veniva inviata dalla Centrale Operativa in Novara, viale Manzoni ove era segnalata una aggressione. Giunti sul posto identificavano e ; il (riportava una ferita alla testa, con perdita di sangue, e

pertanto veniva richiesto l'intervento di personale sanitario. A terra i militari, poi, rinvenivano i cocci di una bottiglia, che tuttavia non potevano essere esaminati per la ricerca di impronte, in quanto eccessivamente frammentati. Il veniva, quindi, accompagnato in pronto soccorso, dove i sanitari certificavano la presenza di un trauma cranico con ferite da taglio in regione frontale e regione temporale sinistra, con prognosi di 10 giorni (cfr. certificato medico prod. del p.m. del 19.12.2018).

La Centrale Operativa delle Forze dell'Ordine riceveva, intanto, una chiamata anonima nella quale l'ignoto interlocutore segnalava che gli aggressori si trovavano presso la Stazione ferroviaria di Novara; sul posto, dunque, giungeva una pattuglia dei Carabinieri che identificava .

e odierni imputati (cfr. dichiarazioni rese dal teste l'udienza del 19.12.2018).

M



La persona offesa, escussa all'udienza del 19.12.2018, ha riferito che quel giorno, mentre si trovava in compagnia di suo fratello e di un suo conoscente presso la stazione di Novara, incontrava un gruppo di tre persone, delle quali una era una ragazza. Uno dei due uomini, senza alcun apparente motivo, lo colpiva con una bottiglia di vetro. A seguito del colpo ricevuto la p.o. cadeva a terra e riportava una ferita alla testa; pertanto, attendeva sul posto l'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi. In udienza la p.o. ha dichiarato che non aveva mai visto prima i soggetti che lo avevano aggredito né di essere in grado di riconoscerli. Ha, infine, precisato che solo uno lo aveva aggredito mentre gli altri cercavano di fermarlo, intervenendo.

Venivano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da

che dichiarava che, nella serata del 14.01.2014 mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria in compagnia di " 'a scherzare, venivano raggiunti da «un uomo di origine sicuramente tunisina alto circa 180 - 185 cm., di corporatura magra, vestito con un giubbotto di colore scuro ed un maglione di colore rosso, e che indossava un paio di jeans. Questo uomo, che aveva în mano una "canna" e poteva avere circa 25 - 28 anni, si rivolgeva a noi parlando în italiano con fare aggressivo intimandoci di "andare via subito". Boris gli rispondeva con lo stesso tono e il tunisino si sfilava la cintura dei pantaloni afferrandolo per il bavero della giacca. Nel mentre sopraggiungevano altri tre nordafricani ed una donna che però rimaneva lontana. Questi tre uomini cercavano di fermare il loro connazionale ed infine ci riuscivano. Calmato il soggetto però riprendevano a divi di andarcene e ricominciavamo perciò tutti a discutere. Uno di questi tre allora estraeva un cavatappi dalla tasca dei pantaloni dicendoci che suo fratello doveva discutere da solo con il nostro amico, e noi capivamo che le cose si stavano complicando; io e cappavamo in superficie per chiedere aiuto sapendo che sicuramente potevamo trovare qualche passante o le forze dell'ordine di pattuglia, ma venivamo seguiti subito dai tre nordafricani e A quel punto il parapiglia ricominciava e il soggetto che aveva estratto il cavatappi mi inseguiva, mentre cercavo riparo nel vicino ristorante dominicano ove si trovano molti miei connazionali. Il mio inseguitore però si voltava e tornava verso che stava litigando con uno di loro, estraeva poi una bottiglia dalla tasca del giubbotto e colpina al volto : (cfr. verbale di s.i.t. rese in data 14.1.2014). Nel verbale di identificazione fotografica il riconosceva i soggetti numero 1) e numero 3), ma al verbale non veniva allegato il fascicolo fotografico.

Una ricostruzione parzialmente diversa è stata fornita da

il quale ha affermato che la sera del 14.01.2014, mentre si trovava con suo fratello
tale nasceva una discussione con un gruppo composto da tre uomini e una donna,

2



durante la quale uno di questi ragazzi colpiva il fratello con una bottiglia, uno lo colpiva, invece, con pugni e sberle, mentre l'altro uomo e la donna non intervenivano (cfr. dichiarazioni rese a s.i.t. in data 6.2.2014). Nel verbale di identificazione fotografica il riconosceva i soggetti numero 1) e numero 3) ma, al verbale, non veniva allegato l'album fotografico.

Veniva, altresi, acquisito il verbale di s.i.t. rese da , il quale dichiarava quanto segue: «verso le ore 20:00 circa del 14 c.m. mentre mi trovavo nel Comune di Novara in Via Manzoni nei pressì del parcheggio auto unitamente a dei miei amici di nome · c in quanto quest'ultimo doveva urinare abbiamo incontrato alcuni tunisini e precisamente due ragazzi e una ragazza. Per terra abbiamo notato alcuni preservativi ed altra immondizia e tra di noi, parlando in lingua francese, abbiamo dato la colpa dell'immondizia ai tunisini. Questi hanno compreso quello che noni avevamo detto nei loro confronti e uno dei tunisini ci intimava di uscire dal parcheggio. A questo punto rivolgendosi ai tunisini gli diceva che non potevano mandarci via in quanto il luogo dove ci trovavamo era pubblico. Nel frattempo, uno dei tunisini sfilava dai pantaloni la propria cintura in vuoio, urlando nei nostri confronti di uscire immediatamente vaso contrario ci avrebbe picchiato. Io e il stavamo per uscire, onde evitare il peggio, quando improvvisamente, il tunisino con la cintura colpiva il mio amico alla schiena. Ne nasceva una colluttazione tra il e lo sconosciuto tunisino. Nel frattempo l'altro tunisino faceva uscire dalla tasca l'apribottiglie in metallo e brandendolo contro di me e' r ci riferiva di non muoverci e di non aiutare il nostro connazionale: 11' con il proprio cellulare avrebbe chiamato i carabinieri e quindi veniva esortato a non farlo e solo così il i riusciva a divincolarsi dalla presa del suo aggressore. Mentre stavamo per uscire dal parcheggio il tunisino con l'apribottiglie tirava fuori dal giubbotto una bottiglia in vetro di colore trasparente colpendo alla fronte il A questo il mio amice r con il suo cellulare chiamava i carabinieri e i tre tunisini si dileguavano facendo perdere le loro tracce. I militari giunto sul posto ci identificavano e chiamavano l'ambulanza per le lesioni subite dal (» (cfr. verbale di si.t. rese da in data 29.1,2014).

II. lichiarava, poi, di non aver mai visto i tre tunisini, ma che questi «avevano un'età apparente, quello con la cintura 25/26 anni, alto 1,80/1,85 mt, corporatura media, carnagione olivastra, capelli corti neri, mentre il suo complice età apparente 30/33 anni circa, alto circa 1,80/1,85 mt, robusto, carnagione olivastra». Al veniva sottoposto un album fotografico, acquisito al fascicolo del dibattimento, ma non riconosceva nessuno degli aggressori.

M



Orbene, gli elementi probatori acquisiti non consentono di formulare un giudizio di sicura colpevolezza nei confronti degli imputati per il reato di lesioni loro contestato. Innanzitutto, deve evidenziarsi che la dinamica dei fatti è stata diversamente descritta dai presenti: la persona offesa, peraltro l'unica escussa nel corso del dibattimento, ha riferito che, mentre camminava nella zona della Stazione ferroviaria di Novara, venivano accredito, senza alcun motivo, da un solo individuo che lo colpiva con una bottiglia di vetro alla testa. Ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere l'aggressore.

II mico della p.o., riferiva di una aggressione subita da almeno due persone, di origini tunisine, delle quali una colpiva il on una bottiglia di vetro; il riconduceva la lite ad una battuta fatta dalla p.o. in merito alla circostanza che l'immondizia sulla strada fosse legata alla presenza dei tunisini. Il , tuttavia, non riconosceva nessuno degli aggressori dall'album fotografico prodotto dal p.m. e acquisito al fascicolo del dibattimento.

Gli altri due testimoni oculari, i e i descrivevano diversamente quanto avvenuto, affermando che si era trattata di una vera e propria aggressione da parte di almeno tre soggetti nei loro confronti, uno dei quali, appunto, rompeva una bottiglia di vetro sulla testa della p.o.. Sia il che il riconoscevano i due aggressori, ma l'album fotografico non veniva allegato al verbale di individuazione fotografica e, dunque, non è possibile risalire all'identità dei due soggetti identificati dai testimoni.

Nonostante le diverse versioni fornite è, tuttavia, indubbio che il veniva colpito con una bottiglia alla nuca e da questa condotta derivavano lesioni giudicate guaribili in giorni 10, come risulta chiaramente dai referti medici del pronto soccorso.

Ciò detto, la mancata allegazione degli album fotografici ai verbali di identificazione impedisce di individuare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'identità dell'aggressore, non essendo sufficiente la circostanza che gli operanti avessero trovato i due imputati vicino al luogo dell'aggressione. Non è, infatti, chiaro se l'album fotografico acquisito al dibattimento e sottoposta al sia il medesimo sottoposto agli altri due testimoni oculari. Infine, il mancato rintraccio sul territorio nazionale del e del le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., impedisce qualsiasi ulteriore accertamento dibattimentale.





In assenza, dunque, di elementi certi su cui fondare l'identificazione dell'aggressore e concordemente alla comune richiesta di tutte le parti, i due imputati devono essere mandati assolti dal reato di lesioni ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a loro ascritto per nona ver commesso il fatto.

Novara, 17 febbraio 2021

Il Giudice

Dott. Nicepio Beneir

TRIBUNALE DI NOVARA

2 **6** FeB. 2021

DEPOSITATO

FUNZIO ARIO GIUDIZIAMO